

**OSSERVAZIONI IN TEMA DI CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE GIURIDICHE,
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE PUBBLICISTICHE (JUS 8, JUS 9, JUS 10, JUS 21)**

1. La classificazione delle riviste e dei "prodotti" scientifici mi pare, in linea generale, discutibile e frutto di un tentativo di inseguimento delle *hard sciences* da parte delle *soft sciences*; né il nostro ordinamento conosce quei meccanismi di competizione (ad esempio, nella ricerca delle risorse o nella costruzione e valorizzazione di meccanismi di successo professionale) che altri ordinamenti conoscono, accettano e praticano. Nel confronto con le *hard sciences* e con ordinamenti più competitivi probabilmente noi, scienziati sociali italiani ed europei, perderemo: ma oggi occorre accettare la sfida.

1.1. Per classificare le riviste (mi limito, per il momento a questo "prodotto") occorre allora in primo luogo individuare alcuni criteri caratterizzati dal massimo di oggettività possibile, evitando di sconfinare nel merito delle scelte metodologiche, culturali, politiche. E tali criteri potrebbero essere:

a. anzianità della rivista (una rivista di nuova istituzione, pur brillante e con nomi importanti, difficilmente può stare in fascia A);

b. continuità e periodicità (egualmente una rivista con un grande passato, ma oggi con un po' di rughe e con qualche difficoltà a uscire regolarmente, non può stare in fascia A; così come non può stare in fascia A una rivista che non sia in grado di rispettare la periodicità delle uscite; per le riviste telematiche vale in modo particolare il criterio della regolarità, al fine di evitare la casualità delle uscite);

c. autorevolezza della Direzione e del Comitato scientifico, insieme alla solidità della struttura redazionale;

d. presenza di un progetto editoriale e coerenza dell'attività della Rivista con il progetto editoriale;

e. seria attività di verifica dei contributi, anche attraverso il referaggio e la *peer blind review* (da utilizzarsi *cum grano salis*: ad esempio, non sottoponendo a referaggio, ma solo al controllo della direzione, i contributi di attualità; non confondendo la *peer review* con un commento al merito delle posizioni espresse);

f. diffusione della Rivista (la produzione scientifica non può certo essere sottoposta a meccanismi tipo Auditel, ma non può nemmeno essere indirizzata al - o caratterizzata dal - solipsismo).

1.2. La fascia C dovrebbe contenere riviste a carattere eminentemente pratico ovvero a diffusione locale, mentre la fascia B avrebbe un carattere tendenzialmente residuale. Discussibile è la rigida applicazione del criterio della piramide tra le tre fasce (5-10-20); mentre occorrerebbe non settorializzare troppo la classificazione delle riviste (amministrativisti e costituzionalisti possono pubblicare sulle medesime riviste, dove possono trovare ospitalità, ad esempio, anche studiosi del diritto dell'economia; esiste ormai un diritto costituzionale europeo e un diritto amministrativo europeo; i privatisti e i commercialisti non possono non dialogare; il lavorista pratica tanto il diritto privato quanto quello pubblico; gli agraristi hanno cambiato pelle; ecc.; e le riviste risentono giustamente di questa commistione).

1.3. La collocazione nelle fasce dipende naturalmente da un mix di tali criteri, ma non può non tenere conto della (auto)valutazione della comunità di riferimento (gli editori e i direttori potrebbero facilitare il compito della valutazione producendo una "autorelazione" almeno biennale sull'attività della Rivista).

2. Pur a fronte di una condivisibile impostazione metodologica proposta dal GEV giuristi (mi limiterei infatti solo ad aggiungere al punto B un riferimento alla continuità e regolarità della pubblicazione), l'elenco delle riviste Jus 8-Jus 9 di fascia A contiene alcuni elementi discutibili.

E ciò a prescindere sia dall'elemento formale del mancato accoglimento della proposta - tardiva, mi pare di capire, solo per le fasce B e C - dell'Associazione italiana dei costituzionalisti; sia da alcune contraddizioni

(tale è, ad esempio, lo spostamento in fascia B di Foro italiano e di Giurisprudenza italiana, inserite dall'AIC in fascia A, in ragione del significativo contributo da esse dato al dibattito costituzionalistico; esse possono caso mai essere inserite in un elenco di Riviste generaliste, ma non differenziando tra di esse).

2.1. In primo luogo, nell'elenco si può riscontrare una sostanziale emarginazione dei costituzionalisti: su sei riviste in fascia A, due sono, a tutto concedere, a cavallo tra costituzionalisti ed amministrativisti (Diritto pubblico e, soprattutto, la Rivista trimestrale di diritto pubblico, che pur avendo ospitato tempo addietro contributi di costituzionalisti, è diventata oramai sede di riferimento degli amministrativisti); una è cavallo tra costituzionalisti, privatisti e teorici dello Stato (Politica del diritto, tradizionalmente diretta da privatisti, pur se sono stati presenti nella direzione anche i costituzionalisti); una quarta riguarda un settore specifico, anche esso tradizionalmente a cavallo tra costituzionalisti e amministrativisti (Le Regioni). Solo due, dunque, sarebbero le Riviste tipiche dei costituzionalisti (Giurisprudenza costituzionale e Quaderni costituzionali), riviste prestigiose, ma sicuramente non rappresentative della ricchezza del dibattito culturale, nelle sue diverse sfumature, tra i costituzionalisti, e delle novità metodologiche degli ultimi venti anni. Viene escluso peraltro un significativo filone di riflessione costituzionalistico, quello che si è radunato - in due periodi diversi (dagli anni '70 agli anni '90, e poi dalla metà dello scorso decennio) intorno a Diritto e società, la cui attuale direzione è rappresentativa di un ampio gruppo di pubblicisti di scuola romana.

2.2. In secondo luogo, non può non essere sottolineato un altro dato che desta qualche preoccupazione; le sei riviste inserite in fascia A fanno capo a solo due editori: Il Mulino (Quaderni costituzionali, Diritto pubblico, Politica del diritto, Le regioni); Giuffrè (Giurisprudenza costituzionale e Rivista trimestrale di diritto pubblico). Per quanto prestigiose possano essere queste due case editrici, non è accettabile la concentrazione su di esse dell'"ottimo" costituzionalistico.

2.3. In terzo luogo, è discutibile il conservatorismo della proposta: se l'associazione - dando un messaggio di novità - ha deciso di inserire due Riviste telematiche, ritenendo che esse rispecchino i criteri, sostanziali e formali, di qualità e respingendo una acritica sottovalutazione di questa esperienza, l'espunzione di queste due Riviste (costituzionalismo e federalismi) dalla fascia A mi pare un segnale contraddittorio con le esigenze di apertura a profili di rinnovamento.